



COMUNE DI VIGNOLA

(Provincia di Modena)

Procedura aperta telematica per concorso di progettazione in due gradi ai sensi dell'articolo 6-quater, comma 10, del decreto legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito in legge 3 agosto 2017 n. 123, inserito dall'articolo 12, del decreto legge 10 settembre 2021 n. 121, convertito in legge 9 novembre 2021 n. 156 per il Progetto di fattibilità tecnica ed economica per la rigenerazione urbana dell'area centrale della città di Vignola. C.I.G.: 9568767C51 – C.U.P.: F52C22000220006.

RISPOSTE ALLE RICHIESTE DI CHIARIMENTI di cui all'art.6, paragrafo 6.1 del Bando.

Domanda 4 (Id 280): Buongiorno, Negli elaborati richiesti al punto 16.1 comma 3 del bando (Elaborati Secondo grado di concorso) viene richiesto "un rilievo plano-altimetrico e geometrico a carico DEL VINCITORE [...] di uno o più ambiti del progetto [...]". Essendo tra gli elaborati richiesti per il Secondo Grado del concorso, si intende per "Vincitore" i candidati che superano il Primo Grado, oppure il Rilievo sarà a carico al vincitore del Secondo Grado e quindi del concorso? Grazie

Risposta 4: Con il termine "vincitore" di cui al punto 3) del paragrafo 16.1 del bando, si è inteso indicare il vincitore del secondo grado del concorso che, come indicato al successivo punto 6) secondo capoverso, "entro i successivi sessanta giorni dalla proclamazione, perfeziona la proposta presentata, dotandola di tutti gli elaborati previsti per il PROGETTO DI FATTIBILITÀ TECNICA ED ECONOMICA ..."; tra questi elaborati rientra il "Rilievo planoaltimetrico e geometrico - architettonico di uno o più ambiti di progetto che verranno indicati dall'Amministrazione comunale in base all'esito del concorso ..." previsto al punto 3) .del paragrafo 16.1.

Domanda 5 (Id 305): Buongiorno, chiedo se si potesse partecipare ai due gradi come professionista singolo e poi, in caso di vincita, modificare la struttura in gruppo. Grazie

Risposta 5: l'articolo 7 del disciplinare recita testualmente "Possono partecipare al presente concorso, in forma singola o associata, i soggetti di cui all'articolo 46 del Codice e tutti gli operatori economici abilitati in forza del diritto nazionale a offrire sul mercato servizi di ingegneria e di architettura, che non incorrano nei motivi di esclusione di cui all'articolo 80 del Codice..."; il successivo articolo 18 del disciplinare recita testualmente: "Il vincitore dovrà dimostrare il possesso dei requisiti speciali di cui al paragrafo 3.3 anche ricorrendo, dopo la conclusione della procedura concorsuale, alla costituzione di un raggruppamento temporaneo tra soggetti di cui al comma 1 dell'art. 46, come stabilito dall'art. 152, comma 5, ultimo periodo del Codice o

incrementando il raggruppamento temporaneo già proposto per la partecipazione al concorso". Per mero errore materiale il disciplinare riporta un riferimento al paragrafo 3.3 (inesistente) anziché ai paragrafi 18.2 "REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA" e 18.3 "REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE". Nel caso di dimostrazione dei suddetti requisiti ricorrendo, anche dopo la conclusione della procedura concorsuale, a raggruppamenti/consorzi, si rinvia alle disposizioni contenute nel paragrafo 18.4 del disciplinare medesimo.